



CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21/12/2021

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU) ANNO 2022. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IN VIGORE.

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventuno** del mese **Dicembre** alle ore **20:30** in videoconferenza giusto decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 8887 del 09.04.2020, tramite l'applicazione Google Suite Enterprise – Google Meet, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta **pubblica**, di prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA	X		SALVIONI EDOARDO MARIO	X	
SINOPOLI CARMELO	X		PEREZ GILA MONICA	X	
SALA RICCARDO	X		ZANANTONI PIETRO		X
TOBALDINI DANIELA	X		VANTELLINO FRANCESCO AMBROGIO	X	
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	X		VILLA FRANCESCA	X	
LAURIA FRANCESCO	X		CAROZZI ROBERTO	X	
SALVIONI ELENA	X		DE NICOLA DANIELA		X
MALAVASI MAURIZIO	X		IUCOLINO CRISTIAN	X	
NEGRI CLAUDIO CESARE	X				

Presenti: 15 Assenti: 2

Assume la presidenza **il Presidente del Consigliodott. Carmelo Sinopoli.**

Partecipa **il Segretario GeneraleDott.ssa Giovanna Italiano.**

Entrambi in collegamento dalla sede comunale di Villa Casati

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

Risulta in collegamento il Consigliere Pietro Stefano Zanantoni – FI, pertanto i presenti sono n. 16.

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU) ANNO 2022. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IN VIGORE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la L. 27.12.2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), che all'art. 1, comma 738:

- abolisce, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147 (*Legge di Bilancio 2014*), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
- stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (I.MU.) sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783;

VERIFICATO CHE:

- i commi 740 e 741 individuano il presupposto dell'imposta municipale propria di cui ai commi da 739 a 783 (c.d. “nuova” I.MU.) nel possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, prevedendo, peraltro, che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisca presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (c.d. *abitazioni di lusso*);
- il comma 744 riserva allo Stato il gettito I.MU. proveniente dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti dalle attività di accertamento e riscossione, in replica con quanto previsto per la “vecchia” I.MU.;

- il comma 748 prevede che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sia pari allo 0,5 per cento, con facoltà del Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 749 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che pari detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- il comma 750 stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, secondo cui a decorrere dal 01.01.2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'I.MU.;
- il comma 752 consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura base dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753 determina l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura dello 0,86 per cento, di cui la quota 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà dei Comuni di aumentare l'aliquota fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754 stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti sia pari allo 0,86 per cento, riconoscendo ai Comuni la possibilità di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

APPURATO CHE il Legislatore ha, di fatto, accorpato le “vecchie” I.MU. e TA.SI. nella c.d. “nuova” I.MU. che, nei tratti fondamentali, ricalca le regole dell'imposta municipale propria conservandone il presupposto, i soggetti passivi, la base imponibile, le aliquote massime, le riduzioni e le esenzioni;

VISTE E RICHIAMATE la deliberazione consiliare n. 6 del 21.05.2020, all'oggetto “Nuova imposta municipale propria (I.MU.). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2020” e la deliberazione consiliare n. 8 del 16.03.2021, all'oggetto “Nuova imposta municipale propria (I.MU.) anno 2021. Conferma delle aliquote e delle detrazioni in vigore”, con cui le aliquote I.MU. 2020 venivano approvate e successivamente confermate nei termini di cui al seguente prospetto anche per l'anno 2021:

TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE	ALiquOTA TA.S.I. 2019	ALiquOTA I.MU. 2019	ALiquOTA “nuova” I.MU. 2020 e 2021	ALiquOTA MASSIMA “nuova” I.MU.
Abitazione principale cat. da A/2 a A/7	ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9	2,00 per mille	4,00 per mille	6,00 per mille	6,00 per mille

Terreni agricoli	ESCLUSI	7,60 per mille	7,60 per mille	10,60 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille	ESENTI	1,00 per mille	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	2,30 per mille	ESENTI	2,30 per mille	2,50 per mille
Altri immobili	2,30 per mille	7,60 per mille	9,90 per mille	10,60 per mille

RITENUTO che, per il mantenimento degli equilibri di bilancio, si rende necessario confermare le aliquote della c.d. “nuova” I.MU. già in vigore per l’anno 2021, determinate, peraltro, in misura pari alla sommatoria delle aliquote già confermate per le “vecchie” I.MU. e TA.S.I. 2019;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della nuova imposta municipale propria (I.MU.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE palese mediante affermazione vocale:

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (De Nicola Daniela – Gruppo Consiliare Lega)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 16

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n. 0

DELIBERA

- DI CONFERMARE** anche per l’anno 2022, per le ragioni meglio evidenziate in preambolo, le aliquote della “nuova” imposta municipale propria (I.MU.) già vigenti per l’anno 2021, eccezion fatta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, che a decorrere dal 01.01.2022 sono esenti dall’I.MU., nella misura di cui al seguente prospetto:

TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE	ALiquOTA “nuova” I.MU. 2021	ALiquOTA “nuova” I.MU. 2022
Abitazione principale cat. da A/2 a A/7	ESENTE	ESENTE
Abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9	6,00 per mille	6,00 per mille

Terreni agricoli	7,60 per mille	7,60 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	2,30 per mille	ESENTI
Altri immobili	9,90 per mille	9,90 per mille

2. **DI PRENDERE ATTO** che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 (*abitazioni di tipo signorile*), A/8 (*abitazioni in ville*) e A/9 (*castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici*) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.);
3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di curare la pubblicazione del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

INDI

Non risulta in collegamento il Consigliere Maurizio Malavasi – Democratici Civici, pertanto i presenti sono n. 15.

VOTAZIONE palese mediante affermazione vocale:

Presenti n. 15

Assenti n. 2 (De Nicola Daniela – Gruppo Consiliare Lega; Malavasi Maurizio – Gruppo Consiliare Democratici Civici)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4, del TUEL.

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 12 del 21.12.2021.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Carmelo Sinopoli
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna Italiano
(sottoscritto digitalmente)
